

Varese, 07 novembre 2019

**Oggetto: Obbligo di denuncia di esercizio per la vendita e la somministrazione al minuto di bevande alcoliche. Indirizzi dell’Agenzia delle Dogane.**

In una nota dell’11 settembre scorso, l’Ufficio Legislativo ed Affari Giuridici di Confesercenti Nazionale, ha commentato l’art. 13-bis del DL 30 aprile 2019, n. 34 (“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, c.d. “**Decreto Crescita**”), convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha reintrodotto la **denuncia fiscale per la vendita al minuto di alcolici, di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95.**

La nota spiegava che **gli esercizi per la vendita al minuto di alcolici esclusi dal menzionato obbligo di denuncia dall’art. 1, comma 178, della legge 4 agosto 2017, n. 124** (e cioè: esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini, ma, a seguito del chiarimento da parte dell’Agenzia delle Dogane con nota RU 113015/2017, anche attività di vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita, esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili, attività di vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici) **sono stati nuovamente assoggettati al predetto obbligo dal “Decreto Crescita”.**

Tale obbligo, inoltre, si chiariva ancora nella nota, concerne non solo gli esercizi avviati dopo l’entrata in vigore dello stesso “Decreto Crescita”, ma anche quelli aperti durante il periodo in cui l’obbligo non vigeva più, per effetto della legge n. 124/2017.

Quanto alla procedura per adeguarsi all’obbligo di denuncia, come si diceva nella nota dell’Ufficio Legislativo, **era attesa una Direttiva di chiarimento da parte dell’Agenzia.**

Tale Direttiva è ora stata emessa con nota Prot. 131411/RU, dello scorso 20 settembre, con cui la Direzione Accise, Ufficio Accise sui prodotti energetici e alcolici, ha fornito “**Indirizzi applicativi**”.

Orbene, la Direzione Accise spiega che la reviviscenza della piena operatività della norma già contenuta nel comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/95, cui il legislatore si è determinato dopo il breve periodo di vigenza della suddetta semplificazione tributaria, denota **l’intento di soddisfare esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti nei comparti interessati, ricadenti in un settore d’imposta ad elevata tassazione;**

Pertanto:

- **devono considerarsi sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatori che *medio tempore*, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo.** In tale direzione, **gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie dovranno presentare all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita**

**per quanto attiene alla disciplina dell'accisa**; ciò in considerazione dell'avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l'avvio dell'attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici [[sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli \(www.adm.gov.it - Dogane - In un click – Accise – Modulistica\)](http://www.adm.gov.it) è reperibile un modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie]; analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia;

- **diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.** Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio. Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.

Gli Indirizzi dell'Agenzia spiegano, poi, che per le **attività di vendita avviate dal 30.6.2019**, è utile rammentare che **la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 ("decreto Madia")** dispone nella **Sottosezione 1.10** (richiamata in varie attività della Sezione I, 1. Commercio su area privata e 3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) **che la comunicazione da presentare al SUAP all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.** Tale previsione dispone una concentrazione delle fasi d'iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l'assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 nella presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all'Ufficio delle dogane.

**Pertanto, qualora l'interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l'autorità comunale (SUAP) non occorre che presenti la denuncia all'Agenzia, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.**

**Ciò non toglie l'esigenza di ottenere fisicamente la licenza di esercizio, che deve essere rilasciata a conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95.**

Conseguenza diretta del mutato assetto normativo è ovviamente il **superamento dell'elencazione delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio di cui alla direttiva RU 113015, del 9.10.2017, della Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, stante il ripristino dell'obbligo.**

Tuttavia, chiarisce la nota dell'Agenzia, **le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette**

**all'obbligo di denuncia fiscale.** La finalità della disposizione di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 di garantire all'Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone difatti che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.

**Nella pagina che segue riportiamo una Tabella riepilogativa.**

Cordiali saluti,

Ufficio Stampa

## Tabella riepilogativa

**Soggetti tenuti alla presentazione della denuncia di esercizio:** Esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini, attività di vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita, attività di vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici

**Non sono tenuti:** Esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili

<b>Operatori in esercizio al 29.8.2017 in possesso della licenza fiscale di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95</b>	<u>Non sono tenuti ad alcun adempimento</u> , in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata, <u>fatta eccezione per:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita:</u> in tal caso l'attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio.</li><li>- <u>smarrimento o distruzione della licenza:</u> in tal caso al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza.</li></ul>
<b>Operatori che dal 29.8.2017 al 29.6.2019 hanno avviato nuove attività per le quali all'epoca non erano tenuti all'osservanza dell'obbligo</b>	<u>Dovranno presentare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31.12.2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell'accisa.</u> , mediante il modulo reperibile sul sito <a href="http://www.adm.gov.it">www.adm.gov.it</a> - <i>Dogane - In un click – Accise – Modulistica.</i>
<b>Operatori che abbiano effettuato comunicazione di avvio dell'attività al SUAP in data anteriore al 29.8.2017, ma il cui procedimento tributario di rilascio della licenza non si è completato per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia</b>	Dovranno presentare la denuncia mediante il modulo reperibile sul sito <a href="http://www.adm.gov.it">www.adm.gov.it</a> - <i>Dogane - In un click – Accise – Modulistica.</i>
<b>Attività avviate dal 30.6.2019</b>	<u>La comunicazione da presentare al SUAP all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;</u> pertanto, qualora l'interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso il SUAP, non occorre che presenti la denuncia all'Agenzia, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. <u>Il procedimento si conclude comunque con il rilascio della licenza da parte dell'Agenzia.</u>